



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 31 DEL 21/05/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) PER SOSPETTO CASO DENGUE.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ATS Milano Città Metropolitana — Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 114599 del 20/05/2026, registrata al protocollo comunale n. 0006129 in data 21/05/2026, con la quale viene segnalato un caso sospetto di infezione da Dengue in un soggetto frequentante il Comune di Pogliano Milanese, e della quale si recepiscono integralmente i contenuti;

Considerato che con la suddetta nota si richiede di eseguire con urgenza entro 24 ore quanto segue:

1. ciclo di trattamenti adulticidi (come previsto dal "punto 4 — allegato 10 del PNA") sia su suolo pubblico che privato;
2. interventi di bonifica ambientale (rimozione dei focolai larvali);
3. trattamenti larvicidi per i focolai non rimovibili;

nella via di domicilio **Via Don Angelo Corti n. 1** e nella via frequentata **Via Paleari n. 90**, e rispettive zone limitrofe con un raggio di 200 metri; con facoltà di ampliare ulteriormente l'area di trattamento di altri 200 metri qualora si verificano altri casi all'interno della prima fascia;

Considerato che la febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere *Aedes albopictus*;

Richiamata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", con particolare riferimento ai virus Dengue/Zika/Chikungunya e a quanto riportato nell'allegato 10 e nella nota ATS del 14/03/2025, prot. n. 55815/25, in tema di misure di lotta per il contenimento delle zanzare;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18 maggio 2018 recante "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika — 2018";

Visto l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene pubblica e sanità;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private quali giardini, aree cortilizie, agricole, balconi, davanzali e lastrici solari, presso le quali è necessario intervenire;

Al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia,

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, quanto segue:

- A. di **permettere l'accesso agli addetti alla disinfestazione (FE.MA srl)**, in caso di necessità, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- B. di **chiudere le finestre** durante l'esecuzione degli interventi di disinfestazione in aree stradali, che si svolgeranno nelle seguenti date e orari:
 - giovedì 21 maggio 2026 a partire dalle ore 18.00;
 - venerdì 22 maggio 2026 a partire dalle ore 06.00;
 - sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 06.00;con punto di inizio degli interventi in Via Don Angelo Corti n. 1, salvo diverse disposizioni successive;
- C. di **attenersi a quanto prescritto** dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- D. di **adottare le seguenti precauzioni**: tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone; all'aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico e indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.

ORDINA INOLTRE

di affiggere copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni, nonché di sensibilizzare i conviventi e i frequentatori delle aree interessate sull'importanza di contribuire, per quanto di competenza, all'adozione di tutti gli interventi fondamentali alla prevenzione dell'ulteriore diffusione del focolaio attualmente attivo (eliminazione dei focolai larvali e adozione di misure individuali di protezione).

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

COMUNICA

che gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, e ogni altro Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, nonché l'ATS Milano Città Metropolitana per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

che contro la presente Ordinanza, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- ATS Milano Città Metropolitana — SC Igiene e Sanità Pubblica (via PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Polizia Locale del Comune di Pogliano Milanese — per conoscenza e vigilanza;
- FE.MA srl (ditta incaricata della disinfestazione) — per esecuzione;
- Albo Pretorio on-line del Comune di Pogliano Milanese — per pubblicazione;
- Segretario Comunale — per conoscenza.

Pogliano Milanese, li 21/05/2026

IL SINDACO
Dott. Carmine Lavanga